

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

C.D.C. 43 032

DELIBERAZIONE NUMERO 11 DEL 30-04-21

OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2021. CONFERMA ALIQUOTE DI IMPOSTA 2020.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

POMPEI MATTEO	P	MARZIALETTI VALERIA	P
GHEZZI VALERIANO	P	FURIANI MICHELE	P
CARASSAI VALENTINA	A	ANSELMI MASSIMILIANO	P
ABBATI PIER-NICOLA	P	ANSELMI GABRIELE	A
ANSELMI GIOVANNI	P	ANSELMI RAFFAELE	P
MECOZZI GIANNA	P		

=====

Assegnati n.[11] In carica n.[11] Assenti n.[2] Presenti n.[9]
Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. ERCOLI PASQUALE
Assume la presidenza il Sig. POMPEI MATTEO
SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

Il Sindaco, in relazione ai contenuti dell'atto, propone la conferma per l'anno 2021, delle aliquote e delle detrazioni d'imposta comunale sugli immobili dell'anno precedente. Al termine, apre la discussione e pone a votazione l'approvazione dell'atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), con il quale è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160: *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*, la quale ha abolito, con decorrenza 1° gennaio 2020, l'Imposta Comunale Unica, ad eccezione della componente TARI, introducendo la nuova IMU, comprendente anche la componente TASI, nell'obiettivo di semplificare l'insieme delle tasse sugli immobili, che fino allo scorso anno erano divise in due diversi tributi dalle regole pressoché identiche;

RILEVATO che la nuova disciplina in materia di IMU è contenuta nell'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge di bilancio 2020, di seguito denominata anche “legge”, per i quali:

1. il presupposto dell'imposta rimane invariato rispetto al passato; l'articolo 1, comma 740, della legge n. 160/2019, prevede che il presupposto impositivo è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. In tema di aree edificabili, invece, ai sensi dell'articolo 1, comma 741, lettera a), per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale e, a decorrere dal 2020, si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente;
2. i soggetti passivi dell'imposta continuano ad essere i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;
3. in riferimento all'abitazione principale di lusso è previsto che:
 - *“L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il*

comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento” (comma 748);

- è confermata la detrazione di 200,00 euro, oltre che all'abitazione di lusso (fabbricati di categoria catastale A/1, A/8, A/9) anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (comma 749);

4. l'aliquota di base per i terreni agricoli, invece, è pari allo 0,76% e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento (comma 752);

5. per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, come disposto dal comma 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76% (comma 753);

6. come disposto dai commi da 754 a 756, della legge: *“Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”*, con l'effetto che alla soppressione della TASI, abbia fatto seguito l'aumento dell'aliquota di base dell'IMU, che dallo 0,76% è passata allo 0,86%.

In sostanza, l'aliquota di base è pari all'8,6 per mille, con facoltà per i Comuni di aumentarla fino al 10,6 per mille o di azzerarla del tutto;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 10.07.2020, con la quale sono state approvate le aliquote IMU a valere per l'anno 2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n 5 in data 10/07/2020, resa esecutiva, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria, ai sensi della legge 160 del 2019 (Legge di bilancio per il 2020);

RITENUTO di determinare le aliquote IMU da applicare per l'anno 2021, confermando i valori dell'anno 2020; che si riportano come segue:

A- ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTIENZE: ALIQUOTA 5,50‰ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7);

B- AREE FABBRICABILI: ALIQUOTA 9,35‰, precisando che ai sensi dell'articolo 1, comma 708, della legge n. 147 del 2013 a decorrere dall'anno 2014 l'IMU non è dovuta per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'articolo 9, comma 3 bis, del d.lgs. n. 557 del 1993) e terreni agricoli esenti;

C- ALTRI FABBRICATI: ALIQUOTA 10,10‰ ;

RILEVATO che con l'applicazione delle nuove aliquote IMU, il carico impositivo resta invariato;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), per il quale il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi, per i servizi locali e per l'approvazione dei Regolamenti, è stabilito entro la data fissata per l'approvazione dei bilanci di previsione;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), per il quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 - G.U. n. 13 del 18 gennaio 2021, con il quale viene nuovamente differito al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali 2021/2023;

VISTO il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 – articolo 30 – comma 4 - per il quale per il triennio 2021.2023, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato ulteriormente differito al **30 aprile 2021**;

VISTO l'articolo 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"*;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulle regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi dal Responsabile Finanziario, a norma degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere, di dover far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

CON 9 voti favorevoli, su 11 Consiglieri assegnati, 9 presenti e 9 votanti, resi per appello nominale;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e quale motivazione dell'atto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. DI DETERMINARE ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), **per l'anno 2021**:

- a) regime ordinario di imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non inclusi nelle sottostanti classificazioni: **ALIQUOTA 9,6 per mille**;
- b) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze: **ALIQUOTA 5,5 per mille**;
- c) abitazioni, con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze e relative pertinenze concesse a titolo gratuito a parenti in linea retta di 1° grado: **ALIQUOTA 7,6 per mille**.
- d) fabbricati rurali ad uso strumentale: **ESENTI**

3. DI CONFERMARE, anche per l'anno d'imposta 2021, la detrazione d'imposta di € 200,00 per l'abitazione principale e le pertinenze degli immobili classificati nelle Categorie catastali A1, A8 e A9.

4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia delle finanze -Dipartimento delle finanze, per via telematica, ai sensi dell'articolo 15bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

5. DI CONSIDERARE la presente deliberazione quale allegato al bilancio di esercizio 2020, secondo l'articolo 172, comma 1, lettera c), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione immediata al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale:
“4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

CON 9 voti favorevoli, su 11 Consiglieri assegnati, 9 consiglieri presenti e votanti, resi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

E' fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.-

IL PRESIDENTE
F.to POMPEI MATTEO

IL SEGRETARIO
F.to ERCOLI PASQUALE

Prot. N. 2258

li, 20/05/2021

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE

E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li 20/05/2021

Il Segretario
ERCOLI PASQUALE

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 30/04/2021

- [] in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune
dal al senza reclami;
- [x] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE